

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2024, n. 18-8378

Legge 157/1992, articolo 4, comma 6. Legge regionale 5/2018, articolo 19, comma 7. Disposizioni per il sostegno regionale delle spese sostenute, nell'anno 2023, dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (CRAS) facenti parte della rete regionale. Spesa regionale di euro 100.000,00



Seduta N° 445

Adunanza 29 MARZO 2024

Il giorno 29 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 14:05 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 18-8378/2024/XI

OGGETTO:

Legge 157/1992, articolo 4, comma 6. Legge regionale 5/2018, articolo 19, comma 7. Disposizioni per il sostegno regionale delle spese sostenute, nell'anno 2023, dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (CRAS) facenti parte della rete regionale. Spesa regionale di euro 100.000,00

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. all'articolo 4, comma 6, prevede che le Regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;
- ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 70/1996 (già abrogata dall'articolo 40, comma 1 della legge regionale 5/2012) "la Giunta regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle Associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette";
- la legge regionale 5/2018, all'articolo 19, comma 1, stabilisce che "*Le Province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle Associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale*";
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 54-5508 del 3 agosto 2022, ha identificato, a fini meramente ricognitivi ed a parziale rettifica della D.G.R. n. 13-2180 del 30 ottobre 2020, i C.R.A.S. facenti parte della rete regionale ai sensi del sopra richiamato articolo 19.

Premesso, altresì, che l'articolo 19 della legge regionale 5/2018, al comma 7, sancisce che *“I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza. La Regione sostiene annualmente parte delle spese dei CRAS facenti parte della rete regionale”*.

Ritenuto opportuno, a fronte del ruolo fondamentale ricoperto dai C.R.A.S. nel garantire, nell'interesse pubblico, il soccorso e la cura della fauna selvatica in difficoltà, ai sensi dell'articolo 4 comma 6, della legge 157/1992 e ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale 5/2018, continuare a promuovere l'attività dei C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte, come da ultima ricognizione di cui alla D.G.R. n. 54-5508 del 3 agosto 2022, attraverso un sostegno a copertura di quota parte delle spese sostenute, nell'anno 2023, per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale.

Dato atto che, a tal fine, quale esito delle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, come da documentazione agli atti:

- sono stati individuati i criteri per la definizione dell'importo del sostegno regionale a parte delle spese dei C.R.A.S., anche tenendo conto delle precedenti analoghe misure;
- è stato stimato il fabbisogno pari ad € 100.000,00, per il sostegno regionale a copertura di una quota parte delle spese sostenute per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale;
- la suddetta agevolazione non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di stato, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in quanto destinate in modo esclusivo ad attività propria dei Centri di recupero della fauna selvatica per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la legge regionale 26 marzo 2024, n. 8 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate”.

Vista la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”.

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 100.000,00, trova copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 2023/22775 di € 100.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177182/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2023 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1114/A1715A del 11/12/2023.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale 5/2018, di:

- approvare i criteri di cui all'allegato A, quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, per la definizione dell'importo di sostegno regionale a copertura di una quota parte delle spese sostenute, nell'anno 2023, dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale, destinando un importo complessivo pari a € 100.000,00;
- demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna

selvatica e acquicoltura”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione della presente deliberazione

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l’importo pari ad euro 100.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge regionale 5/2018, i criteri di cui all’allegato A, quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, per la definizione dell’importo di sostegno regionale a copertura di una quota parte delle spese sostenute, nell’anno 2023, dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale, destinando un importo complessivo pari a € 100.000,00;

che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 100,000,00, trova copertura finanziaria a valere sull’impegno n. 2023/22775 di € 100.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177182/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2023 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1114/A1715A del 11/12/2023;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-8378-2024-All_1-AllegatoCRAS_2024.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CRITERI PER CONCESSIONE DEL SOSTEGNO DI PARTE DELLE SPESE PER LE ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOCCORSO DI ANIMALI DEI C.R.A.S NELL'ANNO 2023. (art. 19, comma 7 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e s.m.i.)

1 – Oggetto, finalità.

Con il presente atto si stabiliscono le modalità di concessione del sostegno di parte delle spese per le attività di recupero e soccorso di animali svolte dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale, come da ultima ricognizione di cui alla DGR n. 54-5508 del 3 agosto 2022.

Il sostegno è concesso ai sensi dell'art. 19, comma 7 della l.r. 5/2018 e s.m.i..

Il sostegno è concesso sulle spese sostenute dai C.R.A.S. esclusivamente nell'anno solare 2023.

Il sostegno è concesso per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale nel corso del 2023, non oggetto di piano di controllo e prelievo, riportate nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.

Non è riconosciuto alcun sostegno regionale per gli animali appartenenti alle specie oggetto di interventi di controllo di cui all'art. 19 della l. 157/1992 ed all'art. 20 della l.r. 5/2018 in vigore sul territorio regionale.

Il budget previsionale per il sostegno è pari a € 100.000,00, per le spese sostenute per le attività di recupero e soccorso di animali.

La misura non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di stato in quanto destinata in modo esclusivo ad attività propria dei centri di recupero della fauna selvatica per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali.

2 – Beneficiari del sostegno

I CRAS facenti parte della rete regionale al momento della pubblicazione del bando, in conformità all'ultima ricognizione di cui alla DGR n. 54-5508 del 3 agosto 2022.

3 - Istanza

Il sostegno viene concesso a seguito di presentazione di istanza da parte dei beneficiari al Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" della Direzione "Agricoltura e cibo", debitamente corredata della documentazione giustificativa, nel rispetto delle indicazioni operative approvate con determinazione dirigenziale.

4 - Accoglimento dell'istanza e istruttoria

Il Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" della Direzione "Agricoltura e cibo" è competente all'accoglimento dell'istanza e all'istruttoria della stessa.

5 - Calcolo del sostegno per le attività di recupero e soccorso:

È riconosciuto il sostegno per le spese sostenute per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale nel corso del 2023, non oggetto di piano di controllo e prelievo, riportato nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.

Non è riconosciuto alcun sostegno regionale per gli animali appartenenti alle specie oggetto di interventi di controllo di cui all'art. 19 della l. 157/1992 e all'art. 41 della l.r. 26/93, in vigore sul territorio regionale.

La quota spettante ad ogni beneficiario viene calcolata, tenuto conto che le spese di recupero, cura e mantenimento di un mammifero rispetto ad un volatile sono superiori e il rapporto è di 5 per il mammifero a 4 per un volatile, con la seguente modalità:

- definizione dell'importo del sostegno alle spese di recupero e soccorso per i mammiferi e per i volatili da calcolarsi con la seguente procedura:

- a) moltiplicazione del numero dei mammiferi per i quali è richiesto il sostegno, comprovato dai dati del registro di carico e scarico di tutti i C.R.A.S facenti parte della rete regionale, per 5 (peso delle spese di recupero cura e mantenimento)
- b) moltiplicazione del numero dei volatili per i quali è richiesto il sostegno, comprovato dai dati del registro di carico e scarico di tutti i C.R.A.S facenti parte della rete regionale, per 4 (peso delle spese di recupero cura e mantenimento),
- c) somma dei due valori,
- d) divisione dell'importo totale delle risorse destinate al sostegno alle attività di recupero e soccorso per la somma ottenuta al punto c)
- e) moltiplicazione del valore ottenuto al punto d) per 5 al fine di definire il sostegno alle spese per attività di recupero e sostegno per un mammifero, e moltiplicare per 4 al fine di definire il sostegno alle spese per attività di recupero e sostegno per un volatile;

gli importi così definiti non possono comunque superare € 50,00 per mammifero e € 40,00 per volatile;

-definizione quota spettante ai singoli C.R.A.S: importo del sostegno alle spese di cura e recupero per ogni capo per il numero di animali recuperati e/o curati nel 2023.

6 – Divieto di cumulo

Se per le spese oggetto del sostegno i beneficiari avessero già ricevuto contribuzione da altri enti pubblici e/o privati, è obbligo degli stessi darne comunicazione in fase di presentazione dell'istanza o al momento in cui venisse perfezionato il contributo. In tal caso la quota di sostegno erogabile non potrà superare la differenza tra i costi oggetto dell'istanza e il contributo concesso/ erogato da altri soggetti.

Qualora la quota di sostegno superasse detta differenza il Settore competente provvederà alla riduzione della quota, se non ancora erogata, o alla revoca e al recupero parziale e/o totale del sostegno, se già erogato, per la parte eccedente la differenza tra i costi sostenuti e il contributo già erogato da altri enti.

7 – Procedimento amministrativo

Il procedimento denominato "Concessione del sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti" è disciplinato dalla DGR

15 maggio 2023, n. 20-6877 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621"

Durata dei termini: 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando.